



DIREZIONE DIDATTICA STATALE "17° CIRCOLO"
Via Castiglione n.21, 09131 CAGLIARI Tel. 070/491835 Cod. Fisc. 80021080926
- E-mail: caee09300n@istruzione.it Pec: caee09300n@pec.istruzione.it
www.17circolo.edu.it

Al Personale Docente

Alla DSGA

Agli Uffici

All'Albo

Al Sito

DETERMINA DI ADOZIONE DELLE
ISTRUZIONI TRATTAMENTO DOCUMENTALE DIGITALE
ANONIMIZZAZIONE E PSEUDONIMIZZAZIONE

PREMESSA

I dati interamente "anonimizzati" non soddisfano i criteri necessari per qualificarsi come dati personali e pertanto non sono soggetti alle stesse restrizioni sul trattamento dei dati personali ai sensi del **Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)**. Esso recita infatti nel suo considerando 26 che "i principi di protezione dei dati non dovrebbero pertanto applicarsi a informazioni anonime, vale a dire informazioni che non si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile o a dati personali resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato. Il presente regolamento non si applica pertanto al trattamento di tali informazioni anonime, anche per finalità statistiche o di ricerca".

I dati possono essere considerati anonimi quando le persone non sono più identificabili. Tuttavia, occorre ricordare che una persona non deve essere nominata per essere identificabile. Infatti, esistono molte altre informazioni che consentono a un individuo di essere collegato ai suoi dati personali e che ne consentono pertanto l'identificazione. Precedenti studi sui metadati delle carte di credito hanno dimostrato, ad esempio, che solo quattro informazioni casuali erano sufficienti per re-identificare il 90% degli acquirenti come individui unici. In altri studi ancora, che hanno esaminato l'erosione della privacy nei dati sulla posizione degli smartphone, i ricercatori sono stati in grado di identificare in modo univoco il 95% degli individui in un set di dati con solo quattro punti spazio-temporali.

COME ANONIMIZZARE UN DOCUMENTO PEI O PDP

Il **GDPR**, però, non prescrive alcuna tecnica particolare per l'**anonimizzazione**; spetta quindi ai singoli responsabili del trattamento garantire che qualunque processo di anonimizzazione scelto sia sufficientemente solido.

Pertanto nella documentazione da trasmettere a terzi, a seconda dello scopo o delle regole fissate, non dovrà comparire alcun:

- dato anagrafico nominativo, pseudonimo, codice fiscale
- di residenza o domicilio,
- di genere,
- di appartenenza ad una comunità (classe o sezione),
- di appartenenza religiosa,
- struttura e medici

Tutti dati che potrebbero portare all'individuazione del soggetto vanno quindi rimossi e il documento così anonimizzato protocollato e conservato digitalmente può essere trasmesso via PEC.

I dati personali sottoposti invece a **pseudonimizzazione**, i quali potrebbero essere attribuiti a una persona fisica mediante l'utilizzo di ulteriori informazioni, dovrebbero essere considerati informazioni su una persona fisica identificabile" (**Cons. 26, GDPR**). La pseudonimizzazione viene così definita come "il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile" (**art. 4(5), GDPR**).

Nel caso quindi di documenti PDP e PEI che devono essere trasmessi all'interno della scuola, agli Uffici Scolastici Territoriali ai Servizi Sociali o alla Regione o altri richiedenti qualificati si potrà procedere nel seguente modo:

Sostituire tutti i dati sensibili come elencati nel caso di anonimizzazione con un codice univoco che dovrà necessariamente essere validato, conservato agli atti separatamente dal documento da trasmettere via PEC.

Mentre per i PEI, si dovrà fare riferimento ai codici già presenti nelle comunicazioni dell'organico all'Ufficio Scolastico Territoriale, si istituisce anche per i PDP un codice identificativo progressivo, per ogni caso certificato o speciale, che rimanga legato esclusivamente ad un solo alunno e quindi non replicabile negli anni.

Si chiede quindi all'Ufficio alunni di realizzare la **pseudonimizzazione** digitale e di conferire un codice unico ad ogni atto a partire da **CU0000**.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Massimo Sechi